

**IVA*****Le modifiche al credito d'imposta per il rafforzamento patrimoniale***

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Master di specializzazione

## LA REDAZIONE DEL BILANCIO 2020: ASPETTI ORDINARI E STRAORDINARI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La Legge di bilancio 2021 ([articolo 1, comma 263, L. 178/2020](#)) proroga al 30 giugno 2021 alcune misure di aiuto, erogate sotto forma di **crediti di imposta**, introdotte dall'[articolo 26 D.L. 34/2020](#), convertito con modificazioni dalla L. 77/2020.

Si tratta delle misure destinate al **rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni** che hanno subito un **calo di ricavi** nel bimestre marzo-aprile 2020 e **deliberato un aumento di capitale a pagamento**.

L'agevolazione è **destinata alle imprese costituite nella forma di società di capitali** (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata, società per azioni europee di cui al **Regolamento CE n. 2157/2001**) o società cooperative (comprese le società cooperative europee di cui al **Regolamento CE n. 1435/2003**) **aventi sede legale e amministrativa in Italia**. Dalle misure sono **esclusi gli intermediari finanziari e le società di partecipazione** finanziaria e non finanziaria elencati all'[articolo 162-bis Tuir](#), nonché **le imprese di assicurazione**.

Tali soggetti devono rispettare **le seguenti condizioni**:

1. ammontare di **ricavi superiore a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro**, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo,
2. a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 aver subito, **nei mesi di marzo e aprile 2020**, una **riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi** di cui all'**articolo 85, comma 1, lettere a) e b)**, Tuir, **rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%**,
3. aver **deliberato ed eseguito**, a decorrere dal 19 maggio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020, un **aumento di capitale a pagamento integralmente versato**.

La citata disposizione del decreto rilancio prevedeva, **al verificarsi delle suddette condizioni**, l'attribuzione di **due distinti crediti d'imposta**:

- un **credito d'imposta pari al 20% destinato ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro**, in una o più società, in esecuzione dell'aumento del capitale sociale ([articolo 26, comma 4, D.L. 34/2020](#));
- un **credito d'imposta destinato alle società pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto**, al lordo delle perdite stesse, **fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale** ([articolo 26, comma 8, D.L. 34/2020](#)).

**Il comma 263 della Legge di bilancio 2021 proroga e modifica alcune condizioni per accedere al credito d'imposta al 50%, spettante per le società.**

In particolare, il nuovo [articolo 26, comma 1, lettera c\), D.L. 34/2020](#) prevede la possibilità di **deliberare ed eseguire l'aumento di capitale** a pagamento entro il 31 dicembre 2020, ovvero **entro il 30 giugno 2021**.

Alle società è riconosciuto, **a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020**, un **credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale**.

La percentuale di cui al periodo precedente è **aumentata dal 30 al 50% per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021**.

La **distribuzione di qualsiasi tipo di riserve** da parte della società prima del 1° gennaio 2024, ovvero **del 1° gennaio 2025 nel caso in cui l'aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nel primo semestre dell'esercizio 2021**, ne comporta la **decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo**, unitamente agli interessi legali (**nuovo comma 8, D.L. 34/2020**).

La norma istitutiva ([articolo 26, comma 2, D.L. 34/2020](#)) stabilisce, inoltre, **ulteriori requisiti per l'accesso da parte delle società al credito d'imposta sulle perdite registrate nel 2020**, anch'essi modificati dalla Legge di bilancio 2021.

In particolare, il credito d'imposta spetta alla società, qualora **soddisfi le seguenti condizioni**:

1. **non è sottoposta o ammessa a procedura concorsuale** ovvero non è stata presentata o depositata, nei confronti di essa o da essa stessa, istanza volta a far dichiarare lo stato di insolvenza o l'avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale e, comunque, **alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà** ai sensi del **Regolamento (UE) n. 651/2014**, del 17 giugno 2014, del **Regolamento (UE) n. 702/2014**, del 25 giugno 2014, e del **Regolamento (UE) n. 1388/2014**, del 16 dicembre 2014 (**lettera riscritta dal comma 263, L. 178/2020**);
2. si trova in **situazione di regolarità contributiva e fiscale** (invariato);
3. si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di **normativa edilizia e**

**urbanistica**, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente (invariato).

4. non ha ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli **aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea**;
5. non si trovano nelle **condizioni ostative** all'ottenimento di contributi e finanziamenti da parte dello Stato di cui all'[articolo 67 D.Lgs. 159/2011](#) (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia).
6. non abbia registrato una **condanna definitiva nei confronti degli amministratori**, dei soci e del titolare effettivo, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici prevista dall'[articolo 12, comma 2, D.Lgs. 74/2000](#).

Le misure in argomento si applicano anche alle imprese, **non in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, ammesse successivamente a tale data al concordato preventivo con continuità aziendale**, purché il decreto di omologa sia stato **già adottato alla data di approvazione del bilancio** e che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno dei piani di rientro e rateizzazione (**nuovo comma 2-bis, articolo 26, D.L. 34/2020**).

Il credito d'imposta destinato all'impresa – nella misura del 50% - è utilizzabile **esclusivamente in compensazione**, ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, **successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021 (modifiche apportate all'[articolo 26, comma 9, D.L. 34/2020](#))**.